

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Alla c/att Dott. Pietro Celi

Oggetto: Possibile omissione in atti di ufficio.

In riscontro alla vostra lettera di diniego di accesso atti, di cui a protocollo 2216-REG-1563886311627 del 23/07/2019, **in cui asserite:**

“Fermo quanto sopra, si rileva che, per quanto attiene alle relazioni periodiche depositate dai Commissari straordinari, le stesse sono depositate presso l’Ufficio del registro delle imprese ai sensi di legge.”

Intendo esporre a codesto spettabile Ministero dello Sviluppo, che al registro delle imprese risultano depositati solo 2 rendiconti, e precisamente quelli relativi al primo semestre 2017 ed al secondo semestre 2017 (allegati 8 e 9)

Nella visura camerale storica sono elencati tutti i documenti depositati (allegato 1), da pagina 35 a pagina 38 sono elencate le presunte relazioni periodiche.

Nonostante i titoli che sembrano corretti, come inseriti dai commissari straordinari, all’interno ci sono solo pagine in bianco, una procura firmata da Daniela Saitta ed un documento non caricato con la sola posizione aperta (documento assente).

In allegato 2,3,4,5,6,7 e 10 i documenti forniti dal registro delle Imprese assolutamente estranei al contenuto dichiarato.

In ogni caso, anche se i commissari volessero sostenere che si tratta di un involontario errore, in base alle date di caricamento mostrate nella visura in allegato 1, le presunte relazioni periodiche risulterebbero caricate anche a posteriori di 2 anni rispetto al semestre di competenza.

Ricordo che l’art. 40/bis del decreto legge 270/99 testualmente recita:

«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e’ trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.»

Considerato che in base all’art. 15 della legge 270/99, *“Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale”*, applicando letteralmente le affermazioni di codesto spettabile Ministero, in base alle quali l’obbligo di deposito delle relazioni periodiche sia da effettuarsi presso la Camera

Commercio anziché presso Cancelleria del Tribunale, i commissari straordinari potrebbero aver commesso il reato di "omissione in atti d'ufficio".

INTERPRETAZIONE NORMATIVA:

Stante il contrasto tra l'art. 61 del DL 270/1999 e le affermazioni di codesto Ministero nella lettera protocollo 2216-REG-1563886311627 del 23/07/2019, **richiedo formale interpretazione autentica della normativa in merito all'indubbio obbligo di deposito dei rendiconti periodici**. Le esatte domande a codesto rispettabile Ministero sono le seguenti:

- 1) Sono i Commissari Straordinari obbligati a depositare i rendiconti periodici in Cancelleria del Tribunale come indicato all'art. 61 DL 270/1999? (SI/NO)
- 2) Sono i Commissari Straordinari tenuti a depositare i rendiconti periodici presso l'ufficio del Registro delle Imprese come indicato a vostra lettera protocollo 2216-REG-1563886311627 del 23/07/2019? (SI/NO) (prego indicare normativa di riferimento)
- 3) Sono i Commissari Straordinari obbligati ad effettuare i depositi dei rendiconti periodici entro 6 mesi rispetto alla fine del periodo precedente come si legge all'art 40, 1/bis legge 270/1999? (SI/NO)

RICHIESTA ACCESSO ATTI:

Con la presente richiedo formalmente accesso agli atti (legge 241/90), al fine di poter effettuare copia dei rendiconti periodici ricevuti da codesto Ministero e delle relative e-mail PEC con cui siano stati ricevuti.

Dichiaro il mio interesse qualificato come azionista di Eutelia spa oltre che ai fini dell'esercizio del mio diritto alla difesa.

In attesa di leggere la Vostra gentile risposta, porgo distinti saluti.

29 Luglio 2019

Samuele Landi

Pec: samuele.landi@pec.it